



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n. 19/2010

OGGETTO : CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI DI SEGRETERIA RICOPRIBILI CON GLI ISCRITTI ALL'ALBO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 6, DELLA LEGGE REGIONALE 46/98 COME MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2010, N.14 ED AI SENSI DEL REG.REG.4/99 COME MODIFICATO CON REG.REG. 9 APRILE 2010, N.1 .

L'anno **duemiladieci**, il giorno **sei** del mese di **maggio**, alle ore **8,30**, in una sala presso il CELVA, sito al III piano del numero 16 di Piazza Narbonne ad Aosta, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Regionale dei Segretari degli Enti locali della Valle d'Aosta.

Risultano presenti/assenti:

		Presente	Assente
Els0 GERANDIN	Presidente	X	
Giuseppe LANESE	Vicepresidente	X	
Nadia BENNANI	Componente	X	
Vittorio Paolo DUPONT	Componente		G
Guido GRIMOD	Componente	X	
Patrizia MAURO	Componente	X	
Guido THEODULE	Componente	X	
TOTALE		6	1

Svolge le funzioni consultive, referenti e di assistenza al Consiglio di Amministrazione la sig.ra Matilde TANGO, che cura la verbalizzazione dell'odierna riunione.

Il sig. Elso GERANDIN, nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



Deliberazione n.19/2010 in data 06.05.2010

OGGETTO : CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI DI SEGRETERIA RICOPRIBILI CON GLI ISCRITTI ALL'ALBO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 6, DELLA LEGGE REGIONALE 46/98 COME MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2010, N.14 ED AI SENSI DEL REG.REG. N.4/99 COME MODIFICATO CON REG.REG. 9 APRILE 2010, N.1 .

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la l.r. 46/98 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione Autonoma Valle d'Aosta", testo coordinato con le modificazioni di cui alla l.r. 9.04.2010, n.14, di seguito, per brevità, denominata "legge" con particolare riguardo al disposto dell'articolo 1 :

- **comma 5**, riguardante i segretari che accedono all'Albo regionale dei segretari mediante concorso per esami e, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 "disposizioni transitorie" della l.r.14/10, **i segretari già iscritti alla parte prima dell'Albo regionale** dei segretari, dipendenti a tempo indeterminato dell'Agenzia ;
- **comma 6**, riguardante i soggetti che accedono all'Albo con procedura diversa dal concorso e, ai sensi dei commi 2,3 e 4 dell'articolo 7 "disposizioni transitorie" della l.r.14/10, quelli già **iscritti alla parte seconda dell'Albo dei segretari**, ai quali possono essere conferiti incarichi a tempo determinato ;

RICHIAMATO il comma 10 dell'art.1 della legge, con il quale si stabilisce che gli incarichi ai soggetti sopracitati non possono superare il limite massimo del 15 per cento del numero degli enti locali calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente la data delle elezioni generali comunali e che tali incarichi possono essere incrementati di un numero pari a quello dei segretari iscritti all'Albo ai sensi del comma 5 (*segretari assunti mediante concorso e iscritti alla ex parte prima dell'Albo*) temporaneamente incaricati negli altri enti del comparto unico regionale alla data delle elezioni generali comunali ;

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 3, comma 1, lettera bbis) del reg. reg. 4/1999 come modificato con reg.reg.1/2010, che attribuisce a questo Consiglio la competenza in merito alla definizione, entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni



generali comunali, di criteri e modalità per l'individuazione delle sedi di segreteria ricopribili con gli iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge ;

CONSIDERATO che:

- il numero degli enti locali alla data del 31.12.2009 è pari ad 83 e che il 15 per cento dei medesimi è definito per arrotondamento in numero di 12 unità
- 8 sono i segretari iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, titolari di incarico presso altri enti del comparto (*il dato definitivo sarà determinato alla data delle elezioni generali 2010*)
- il numero massimo (*provvisorio*) degli incarichi conferibili a soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 6 è pertanto pari a 20 unità;

EVIDENZIATO che la tornata elettorale della primavera 2010 non riguarda la totalità dei Comuni e che dal contingente massimo di 20 unità vanno detratti i 2 incarichi (= 18 unità), già affidati dai Comuni in cui, nell'anno 2010, non si svolgeranno le elezioni, ed in particolare gli incarichi affidati dai Sindaci dei Comuni di Ayas e di Courmayeur;

RICHIAMATO, altresì, il comma 1bis dell'articolo 3 (*Incarico e revoca*) della legge, ai sensi del quale l'amministratore dell'ente locale in cui presta servizio uno dei soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6 (*soggetti a cui possono essere conferiti esclusivamente incarichi a tempo determinato già iscritti alla parte seconda dell'Albo*) ha la facoltà di incaricare nuovamente il segretario in servizio, fermo restando il mantenimento della medesima sede di segreteria, per cui dal numero massimo sopra definito di 18 unità occorrerà detrarre un numero pari al numero di segretari che verranno eventualmente incaricati nuovamente nella medesima sede in cui prestano servizio attualmente;

SENTITO il Presidente che, dopo ampia discussione, propone di adottare per l'individuazione delle sedi di segreteria ricopribili con gli iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge, i seguenti criteri, definiti più dettagliatamente nella parte dispositiva della presente deliberazione :



- il numero massimo degli incarichi conferibili sono ripartiti proporzionalmente tra le due diverse tipologie di enti, cioè Comuni, da un lato, e Comunità montane e Consorzio Bim, dall'altro;

- i posti riservati ai Comuni sono ulteriormente ripartiti, per consentire sia agli enti medio/grandi sia agli altri enti la possibilità di incaricare iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6 legge, come segue :

- a) il 60% dei posti disponibili è riservato ai Comuni considerati "disagiati", a partire da quelli che hanno una minore consistenza demografica e sono situati ad una maggiore altitudine;
 - b) il 40% dei posti disponibili è riservato ai Comuni che, nella classificazione 2010, approvata da questo Consiglio con deliberazione n. 18 del 22 aprile 2010, hanno il maggior punteggio di classificazione (a partire dalla 1° fascia e proseguendo con la 2° fascia) ;
- i posti disponibili per le Comunità montane ed il Consorzio BIM, invece, sono riservati agli enti che, nella classificazione 2010, approvata da questo Consiglio con deliberazione n. 18 del 22 aprile 2010, hanno il minore punteggio di classificazione;

PRESO ATTO degli interventi dei componenti del C.d.A. :

- dottoressa Patrizia Mauro, che ritiene contraddittoria la previsione dei criteri prospettati per la scelta da parte delle amministrazioni comunali, in quanto valuta i due criteri illogici uno rispetto all'altro
- dottor Giuseppe Lanese, Vicepresidente, che condivide il rilievo, ma ritiene la proposta giustificata dalle esigenze generali sottese ai criteri medesimi;

CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dell'art.26, comma 4 del reg.reg.4/1999, le convenzioni di segreteria possono essere stipulate o sciolte all'inizio di ogni legislatura e che, pertanto, a seguito delle prossime elezioni generali del 23 maggio c.a., le sedi di segreteria potrebbero subire una contrazione a causa della stipulazione di nuove sedi convenzionate;



CONSIDERATO che un incremento delle sedi convenzionate rispetto a quelle in essere al 31 dicembre 2009 (pari a 59), nell'ipotesi in cui le richieste degli amministratori neo eletti di incaricare soggetti iscritti all'Albo, ai sensi dell'art.1, comma 6 della legge (*soggetti a cui possono essere conferiti incarichi a tempo determinato – ex parte seconda dell'Albo*) raggiungessero il numero massimo consentito, potrebbe comportare il collocamento in disponibilità di un numero anche rilevante di segretari iscritti ai sensi dell'art.1, comma 5 della stessa legge (*dipendenti a tempo indeterminato dell'Agenzia – ex parte prima*), con conseguenti maggiori oneri a carico del fondo di mobilità di cui all'art. 6 della l.r.46/1998, fondo finanziato da tutti gli enti locali della Regione;

RITENUTO necessario, per le motivazioni suesposte, riservare all'Agenzia la possibilità - nel caso del verificarsi della situazione sopra evidenziata e cioè che i potenziali segretari da collocare in disponibilità fossero in numero tale da non poter essere utilizzati con le modalità di cui all'art.22 del reg.reg.4/1999 e successive modificazioni - di non utilizzare tutti i posti a disposizione, quindi eventualmente anche non autorizzando tutti gli amministratori neo eletti che ne hanno fatto richiesta e i cui enti sono utilmente collocati nella graduatoria, a conferire gli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'art.1, comma 6, della legge ;

Con voti palesi resi nei modi di legge :

Presenti : sei (6)

Favorevoli : cinque (5)

Contrari : uno (1 - Patrizia Mauro)

Astenuti : nessuno

DELIBERA

- 1) di prendere atto che l'articolo 3, comma 1bis, della legge 46/1998, prevede, con carattere di priorità, che gli amministratori neo eletti possano nuovamente incaricare i segretari in servizio iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6,



alla data delle elezioni generali comunali 2010, con il vincolo di mantenere la medesima sede di segreteria in essere;

- 2) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 10 della l.r.46/1998, il numero massimo di sedi di segreteria ricopribili con i soggetti di cui all'art.1, comma 6, della l.r.46/1998 (*soggetti a cui possono essere conferiti incarichi a tempo determinato – ex parte seconda dell'Albo*) **è pari a 18**, così calcolato:
 - enti locali in essere al 31/12/2009 pari ad 83, di cui il 15 per cento corrisponde a **12 unità**
 - a cui va **aggiunto** il numero dei segretari iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della l.r.46/98 (*dipendenti a tempo indeterminato dell'Agenzia, iscritti ex parte prima dell'Albo*) con incarico alla data odierna presso altri enti del comparto pari a **8 unità** (*tale numero sarà determinato definitivamente alla data delle elezioni generali comunali del 23 maggio 2010*)
 - a cui va **sottratto** il numero di soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r.46/1998, già incaricati presso Comuni non interessati alla tornata elettorale 2010, pari a **2 unità**

- 3) di ripartire le **18 unità** di cui sopra, in modo proporzionale, in rapporto al numero degli enti, tra Comuni (74) ed altri enti locali – Comunità montane e Consorzio BIM (9), come segue :
 - **16 unità** riservate ai Sindaci neo eletti il 23 maggio 2010;
 - **2 unità** riservate ai Presidenti delle Comunità montane e del Consorzio Bim, neo eletti;

- 4) di definire, come previsto dall'art.3, comma 1, lettera bbis) del reg.reg.4/1999, i criteri per l'individuazione delle sedi di segreteria ricopribili con gli iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge (*soggetti a cui possono essere conferiti incarichi a tempo determinato – ex parte seconda dell'Albo*), con le motivazioni indicate in premessa alla presente, come segue :

✓ - COMUNI



- Il numero massimo determinato in 16 unità di sedi di segreteria ricopribili con i soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'art.1, comma 6 della legge, cui andrà sottratto il numero degli eventuali soggetti, iscritti ai sensi dello stesso comma 6, nuovamente incaricati presso la medesima sede di segreteria, viene così ripartito:
- 60% dei posti disponibili ai Comuni considerati "disagiati", tenuto conto della minor consistenza demografica (*con peso ponderato pari al 40%*) e della maggior altitudine del Comune (*con peso ponderato pari al 60%*), a partire dal Comune più disagiato (*Chamois*), come risulta dall'allegata Tabella A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- il 40% dei posti disponibili ai Comuni che, nella classificazione 2010, approvata da questo Consiglio con deliberazione n. 18 del 22 aprile 2010, hanno il maggior punteggio di classificazione (1° e 2° fascia), a partire dal Comune con maggior punteggio (*Aosta*), come risulta dall'allegata Tabella B, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;

✓ - COMUNITA'MONTANE E BIM

- Il numero massimo determinato in 2 unità di sedi di segreteria ricopribili con i soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'art.1, comma 6 della l.r.46/1998, a cui andrà sottratto il numero degli eventuali soggetti nuovamente incaricati presso la medesima sede di segreteria, è assegnato alle Comunità montane ed al Consorzio BIM, a partire da quegli enti che nella classificazione 2010 approvata da questo Consiglio con deliberazione n.18 del 22 aprile 2010, hanno il minor punteggio di classificazione (*Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys*), come risulta dall'allegata Tabella C, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;
- 5) di riservarsi, per le motivazioni indicate in premessa, la possibilità di non autorizzare gli amministratori neo eletti, tenuto conto dei criteri di procedura stabiliti ai punti precedenti, a procedere al conferimento degli incarichi ai



soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'art.1, comma 6 (soggetti a cui possono essere conferiti incarichi a tempo determinato), qualora il numero dei potenziali segretari da collocare in disponibilità fosse tale da rendere impossibile il loro utilizzo ai sensi dell'art.22 del reg. 4/1999 in vigore;

- 6) di dare atto che con successiva deliberazione, da adottarsi nella seduta odierna, saranno definite le modalità di affidamento dell'incarico di titolarità di sede di segreteria di ente locale da parte degli amministratori eletti a seguito delle elezioni generali comunali del 23 maggio 2010 ;
- 7) di disporre la trasmissione della presente deliberazione agli enti locali della Valle d'Aosta, al Consiglio Permanente degli enti locali ed alla Presidenza della Regione - Direzione enti locali - oltre che la sua pubblicazione, come previsto dall'art.4 del reg. 4/1999, nel sito informatico dell'Agenzia regionale dei segretari.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Els GERANDIN

Il dirigente
Dott.ssa Matilde TANGO

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVA'**

L'obbligo di pubblicazione del presente atto, avente effetto di pubblicità legale, si intende assolto con la pubblicazione sul sito web dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del R.R. 4/99 come modificato con R.R. 1/2010, con esecutività in pari data del 10.05.2010 .

=====